Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Lunedì, 1° agosto 1932 - Anno X** — **Numero 176**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** - Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,15 in udienza solenne S. E. il signor Manuel Y. de Negri, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico, nonchè quelle che pongono fine alla missione del Suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

(4231)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza solenne S. E. il signor dottor Frantisek Chvalkovsky, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Cecoslovacchia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del Suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

(4232)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. 863.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo, da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale all'importazione nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 864.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 luglio 1932-X, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ!

Per la partecipazione di una Delegazione italiana al Congresso internazionale di diritto comparato, indetto all'Aja per il prossimo agosto, è d'uopo autorizzare l'assegnazione, al bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per il corrente esercizio, di speciale stanziamento di L. 40.000.

Ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, tale somma viene attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, giusta il decreto che mi onoro rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 40.000.000;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 40.000 da assegnare, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per lo stesso esercizio finanziario, al capitolo di nuova istituzione n. 54-*bis*: « Spese per la partecipazione della Delegazione italiana al Congresso internazionale di diritto comparato, che avrà luogo all'Aja nel mese di agosto 1932 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 65. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Trapani.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Trapani il 21 aprile 1932-X a rogito del segretario generale del Comune, atto col quale il comune di Trapani ha donato all'Opera nazionale Balilla che ha accettato, un appezzamento di terreno comunale in via Carbone esattamente descritto nell'atto stesso, da destinare alla costruzione della Casa del Balilla e della sede del Comitato provinciale dell'Opera e si è impegnato a corrispondere un contributo di L. 300.000 da versarsi in cinque annualità di L. 60.000;
Veduta la deliberazione n. 28 in data 25 giugno 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare le donazioni di cui alle premesse disposte a suo favore dal comune di Trapani.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una palestra ginnastica disposta dal comune di Torre del Greco.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Torre del Greco il 9 marzo 1932-X a rogito del segretario capo del Comune, atto col quale il Comune stesso ha ceduto in proprietà all'Opera nazionale Balilla che l'ha accettata, la palestra ginnastica e locali accessori di proprietà del Comune in via Vittorio Veneto in Torre del Greco e l'Opera nazionale Balilla si è impegnata a versare al Comune la somma di L. 86.190,75 quale suo contributo nella spesa sostenuta dal Comune medesimo per la costruzione della palestra e nell'intesa che tale contributo sarà in definitiva commisurato al 50 per cento della spesa effettiva risultante dal collaudo;
Veduta la deliberazione n. 21 in data 19 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Torre del Greco.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4196)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal cav. Lorenzo Achille di Bitonto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduti gli atti stipulati in Bitonto il 10 marzo 1930-VIII ed il 21 ottobre 1931-IX a rogito del dott. Francesco Vacca, notaio residente in Bitonto, atti coi quali il sig. cav. Lorenzo Achille ha donato all'Opera nazionale Balilla che l'ha accettato un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in comune di Bitonto, località Guglia, allo scopo di favorire la costruzione della Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 25 in data 14 giugno 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal cav. Lorenzo Achille.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni appezzamenti di terreno e di una palestra, disposta dal comune di Imperia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Porto Maurizio d'Imperia il 4 settembre 1930-VIII a rogito del notaio Bernardino Re, residente in Dolcedo, atto col quale il comune di Imperia ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno sito in Porto Maurizio d'Imperia e la palestra ginnastica su tale terreno in parte costruita, nonchè un appezzamento di terreno in comune con la Società di pubblica assistenza Croce Bianca riservandosi peraltro la piena proprietà dell'area soprastante alla palestra;

Veduto l'atto stipulato in Porto Maurizio d'Imperia il 17 dicembre 1932-X a rogito del notaio Bernardino Re, residente in Dolcedo, atto col quale a modifica del precedente, il comune di Imperia ha donato all'Opera nazionale Balilla che ha accettato, anche l'area soprastante alla palestra;

Veduta la deliberazione n. 27 in data 25 giugno 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare le donazioni di cui alle premesse disposte a suo favore dal comune d'Imperia.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4197)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione, disposta dal comune di Pola, di alcuni appezzamenti di terreno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Pola il 26 dicembre 1931-X a rogito del dott. Francesco Laschi, notaio residente in Pola, atto col quale il comune di Pola per sè e per la « Fondazione dell'Asilo d'infanzia Matteo Coceich » ha donato all'Opera nazionale Balilla che li ha accettati, alcuni appezzamenti di terreno siti in Pola esattamente descritti nell'atto stesso;

Veduta la deliberazione n. 16 in data 6 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse disposta a suo favore dal comune di Pola.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili, disposta dal comune di Rio dell'Elba.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Rio dell'Elba il 1° marzo 1932-X a rogito del segretario del Comune, atto col quale il comune di Rio dell'Elba ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno adibito a campo sportivo e sito nel Comune medesimo in località Bosco di Mario;

Veduta la deliberazione n. 18 in data 13 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Rio dell'Elba.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4200)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Lucignano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Lucignano il 5 marzo 1932-X a rogito del segretario del comune di Lucignano atto col quale il Comune ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, la palestra ginnastica e locali accessori costituiti dal fabbricato di proprietà comunale detto « ex vetreria »;

Veduta la deliberazione n. 12 in data 12 marzo 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse disposta a suo favore dal comune di Lucignano.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare le donazioni di alcuni immobili disposte dal comune di Paternò e dai fratelli Cutore Recupero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Catania l'8 marzo 1932-X a rogito del notaio Luigi Nicoletti fu Francesco, residente in Aci-Castello, atto col quale il comune di Paternò da una parte ed i fratelli Pasquale e Giuseppe Cutore Recupero fu Carmelo dall'altra hanno rispettivamente donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, il primo l'intero edificio dell'ex Convento di S. Antonio sito in Paternò ed i secondi un appezzamento di terreno denominato « Fondo Giardino S. Antonio », con ivi compreso un vano terreno, sito pure in Paternò;
Veduta la deliberazione n. 19 in data 18 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare le donazioni di cui alle premesse disposte a suo favore dal comune di Paternò e dai fratelli Pasquale e Giuseppe Cutore Recupero fu Carmelo.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4202)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-971 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Bartolomeo fu Giuseppe e della fu Muzina Orsola, nato a San Floriano (San Martino Quisca) il 21 agosto 1888 e residente a San Floriano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Giuseppe Oscarre, nato a San Floriano il 3 settembre 1919, figlio;
Bratus Radivoj, nato a San Floriano il 26 gennaio 1921, figlio;
Bratus Stojan, nato a San Floriano il 20 gennaio 1924, figlio;
Bratus Giuseppina, nata a San Floriano il 20 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3982)

N. 50-341 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martellanz Amabile fu Giuseppe e di Piazza Domenica, nato a Gorizia il 18 novembre 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martellanz Gisella fu Giuseppe, nata a Gorizia il 12 febbraio 1899, sorella;
Martellanz Carlo fu Giuseppe, nato a Gorizia il 5 giugno 1905, fratello;
Martellanz Elena di Gisella, nata a Fiume il 18 giugno 1923, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3987)

N. 50-307 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Karara Francesco fu Michele e della fu Sirk Anna, nato a San Floriano del Collio il 23 marzo 1873 e residente a San Floriano del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carrara ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Karara Maria fu Giacomo Sostercic, nata a Peuma il 22 febbraio 1873, moglie;
Karara Frencesco, nato a San Floriano il 14 settembre 1902, figlio,
Karara Giuseppe, nato a San Floriano il 2 maggio 1904, figlio;
Karara Carolina, nata a San Floriano il 27 giugno 1907, figlia;
Karara Maria, nata a San Floriano il 15 agosto 1910, figlia;
Karara Celestino, nato a San Floriano il 22 luglio 1912, figlio;
Karara Luigi, nato a Torino l' 11 dicembre 1917, figlio;
Karara Angiolina, nata a San Floriano il 9 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3988)

N. 50-294 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giuseppe fu Giuseppe e di Cencic Rosa, nato a Robedischis (Bergogna) il 29 gennaio 1894 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Angela fu Giuseppe Cencic, nata a Robedischis il 28 febbraio 1899, moglie;
Cencic Federico, nato a Robedischis, il 13 dicembre 1919, figlio;
Cencic Vida, nata a Robedischis il 22 febbraio 1921, figlia;
Cencic Stanislava, nata a Robedischis il 20 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4008)

N. 50-295 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Angela in Cenci fu Giuseppe e di Cencic Luigia, nata a Robedischis (Bergogna) il 28 febbraio 1899 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4009)

N. 50-296 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio fu Pietro e di Cencic Teresa, nato a Robedischis (Bergogna) il 13 giugno 1868 e

residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Caterina fu Giuseppe Cencic, nata a Robedischis il 18 ottobre 1869, moglie;
Cencic Leonardo, nato a Robedischis il 2 novembre 1896, figlio;
Cencic Pietro, nato a Robedischis il 14 agosto 1898, figlio:
Cencic Giovanna, nata a Robedischis il 4 maggio 1900, figlia;
Cencic Raffaele, nato a Robedischis il 21 ottobre 1906, figlio;
Cencic Giuseppina, nata a Robedischis il 18 aprile 1909, figlia;
Ceneis Giuseppe, nato a Robedischis il 27 gennaio 1911, figlio;
Cencic Maria fu Giuseppe, nata a Robedischis il 4 agosto 1864, cognata.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4010)

N. 50-297 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Caterina in Cenci fu Giuseppe e fu Skvor Giovanna, nata a Robedischis (Bergogna) il 18 ottobre 1869 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4011)

N. 50-298 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Anna ved. Cencic fu Pietro e di Cencic Teresa, nata a Robedischis (Bergogna) il 19 settembre 1875 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ved. Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria fu Giuseppe, nata a Robedischis il 5 settembre 1911, figlia;
Cencic Paola fu Giuseppe, nata a Robedischis il 21 giugno 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4012)

N. 50-299 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Giuseppe e di Cencic Rosa, nato a Robedischis (Bergogna) il 7 settembre 1874 e residente a Robedischis (Bergogna) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Barbara fu Antonio Lavrencic, nata a Longo il 14 dicembre 1884, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1 maggio 1932 · Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4013)

N. 50-300 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Luigi fu Andrea e della fu Kramar Teresa, nato a Sedula il 21 maggio 1890 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1 maggio 1932 · Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4014)

N. 50-301 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Raffaele di Leonardo e di Cencic Carolina, nato a Robedischis (Bergogna) il 1° marzo 1907 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Rosalia fu Luigi Cencic, nata a Robedischis il 5 ottobre 1909, moglie;
Cencic Alma, nata a Robedischis il 20 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1 maggio 1932 · Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 165.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 luglio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.61
Inghilterra (Sterlina)	69.10
Francia. (Franco)	76.87
Svizzera. (Franco)	382.10
Albania (Franco)	378.30
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58.32
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.72
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.68
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.48
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.25
Svezia (Corona)	3.56
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	378.38
Rendita 3,50 % (1906)	72.40
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.50
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.70
Id. id. Id. 1940	98.75
Id. id. Id. 1941	98.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.075

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.